

Allegato "A" all'atto n. 6860/4593 di rep.

STATUTO

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita e organizzata conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.P.R. 361/2000, ai sensi dell'art. 32 e seguenti del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "CTS - Codice del Terzo Settore" e s.m.i., l'Associazione **"UN RIPARO PER IL FRATELLO - ONLUS"** Organizzazione di Volontariato siglabile, una volta che sarà stata eseguita l'iscrizione di cui al comma successivo, **"UN RIPARO PER IL FRATELLO ETS ODV"**.
2. La denominazione dell'Organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) ODV (organizzazione di volontariato), a seguito dell'istituzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - articolo 4, comma 1 del CTS) e della conseguente iscrizione dell'Associazione nello stesso RUNTS nella sezione delle Organizzazioni di Volontariato; da tale momento, pertanto, la denominazione diverrà **"UN RIPARO PER IL FRATELLO ETS ODV"**.
3. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Pinerolo (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. Spetta all'Assemblea dei Soci deliberare la variazione della sede sociale in altro Comune e l'apertura di sedi secondarie o periferiche su proposta del Consiglio Direttivo che ne determina l'autonomia amministrativa e organizzativa. La variazione dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere decisa dal Consiglio Direttivo.
4. L'associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro, persegue finalità solidaristiche ed è ispirata ai principi di democraticità; le cariche sociali sono elettive con le scadenze previste dall'art. 12 del presente Statuto e sono gratuite.
5. La durata dell'Organizzazione di Volontariato non è pre-determinata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 18 comma 1 del presente Statuto e nelle modalità previste dall'art. 18 comma 2 del presente Statuto.

Art.2

Scopi e finalità

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Si ispira ed opera anche in armonia con l'insegnamento sociale

della Chiesa.

L'ODV, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 del CTS, si prefigge lo scopo di offrire servizi di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, così come descritti dal citato articolo 5 comma 1 CTS alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; ,
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Detti punti sono espressamente richiamati all'art. 3 del presente statuto, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati che possono:

- a) contribuire ad assicurare il rispetto della dignità umana e migliorare la qualità della vita di coloro che soffrono;
- b) tutelare le fasce più deboli della popolazione attraverso azioni dirette, interventi presso terzi e promozione di iniziative ritenute idonee al raggiungimento del proprio fine.

Per il conseguimento dello scopo sociale, come specificato all'art. 3, l'Associazione potrà, con i proventi delle quote associative, delle donazioni da parte di persone, di società, enti pubblici e privati, ivi compresi gli importi rivenienti annualmente dalla scelta del 5 per mille da parte dei contribuenti, costituire fondi in titoli pubblici o altri investimenti similari atti a garantire la continuità degli impegni di gestione dei finanziamenti delle iniziative statutarie, quali ad esempio acquistare, ristrutturare beni immobili, attrezzature per ufficio, sottoscrivere contratti di comodato, di affitto e quanto altro venisse ritenuto utile e necessario, nei limiti di impiego del patrimonio dell'Associazione posti dalla Legge.

Art. 3

Attività

Come previsto dall'art. 17 del CTS, l'Ente può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuto a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del CTS e s.m.i., di svolgere in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) cura dell'accoglienza e dell'ascolto come luogo dove la comunità incontra quotidianamente le persone che vivono uno stato di disagio;
- b) prossimità alle famiglie o persone singole in difficoltà, non escludendo l'attenzione per l'assistenza alle persone anziane. Allo scopo sono previsti il sostegno alimentare e per l'arredo degli alloggi, economico e le visite domiciliari;
- c) offerta di ospitalità a breve termine con riferimento agli immobili di proprietà in situazioni abitative per famiglie o persone singole in difficoltà a causa di mancanza di reddito;
- d) con riferimento agli immobili di terzi e dati in gestione all'associazione sarà possibile l'offerta di ospitalità a medio termine per famiglie o persone singole in difficoltà a causa di mancanza di reddito. Vista la prospettiva di una prolungata permanenza, per quanto possibile, si avrà cura di accompagnare l'ospite per l'inserimento nella comunità;
- e) aiuto e sostegno alle famiglie in incipienti difficoltà economiche a individuare soluzioni abitative con affitti a-

gevolati anche mediante accordi con persone, enti terzi o pubblici;

f) accompagnamento delle persone ospitate o delle persone che si rivolgono alla associazione per la ricerca di una rinnovata e propria autonomia reddituale e finanziaria;

g) avvio e gestione di iniziative volte alla coltivazione della terra al fine di ottenere sostentamento e lavoro anche attraverso accordi con altre realtà attive negli "orti solidali";

h) promozione di ogni forma di collaborazione con altri soggetti operativi sul territorio per l'azione sociale a favore di soggetti, oppressi da qualsivoglia forma di disagio;

i) attività di sostegno e di promozione per le missioni estere con particolare attenzione alle iniziative della comunità cumianese.

2. L'ODV, unitamente a quanto specificato all'articolo 4, può inoltre esercitare, su indicazioni del Consiglio Direttivo ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 (CTS) e s.m.i. anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto attività di interesse generale. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il.....

Con riferimento alla gestione del patrimonio immobiliare utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria possono essere intraprese iniziative, ivi compresa la compravendita e/o la ristrutturazione al fine di migliorarne la possibilità di utilizzo, il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio associativo. Resta vietata la vendita di unità immobiliare fine a se stessa, i proventi possono essere destinati esclusivamente all'acquisto di altro immobile più confacente al perseguimento degli scopi associativi. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci. È fatto divieto all'Associazione di privarsi gratuitamente di beni patrimoniali se non in caso di scioglimento dell'Associazione come stabilito dall'articolo 18.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi ex art. 7 del D. Lgs. 117/2017 al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma consentita dalla Legge, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

3. Al fine dell'attuazione dello scopo sociale l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei soci, ed inoltre delle prestazioni dei

volontari; dette prestazioni non saranno retribuite in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

4. Ai volontari e ai soci possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo e previa esibizione della relativa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci.

5. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

6. L'ODV ha l'obbligo di assicurare tutti i volontari che contribuiscono con le proprie prestazioni a perseguire gli scopi della associazione iscrivendoli nell'apposito registro dei volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

7. Inoltre l'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al venticinque per cento del numero dei volontari.

8. L'ODV potrà avvalersi di un Regolamento contenente norma di attuazione del presente Statuto. Detto Regolamento, contenente procedure e deleghe, dovrà essere approvato dall'Assemblea con parere favorevole del Direttivo.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;

b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;

c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative e contributi degli aderenti (soci, amici e simpatizzanti);

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art.7 D.lgs 117/2017 e s.m.i.);

f) ogni altra entrata o proventi compatibili con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e s.m.i.;

g) attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. (purchè lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);

h) altre risorse potranno pervenire all'associazione dalle attività secondarie e strumentali nonché dalle attività di raccolta fondi;

i) per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

l) l'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o beni patrimoniali comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi dell'art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

4. E' fatto obbligo di utilizzo del patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, compreso l'eventuale avanzo di gestione, a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.5

Soci e volontari

1. L'ODV è stata costituita ai sensi del comma 1 dell'art. 32 del CTS. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei Soci nonché dell'attività dei Volontari.

2. Ai fini del perseguimento dello scopo sociale l'associazione può avvalersi di due diverse categorie di persone ade-

renti: i Soci e i Volontari.

3. Il loro numero è illimitato, salvo il numero minimo di soci richiesto dalla Legge. Possono far parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione; queste ultime potranno essere rappresentate da un'unica persona e non superare un quinto dei soci persone fisiche.

3. L'adesione all'ODV in qualità di Socio è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

4. L'adesione all'associazione, in qualità di Socio, comporta per l'associato, nelle modalità descritte ai paragrafi 6 e 7, il diritto al voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'ODV. Possono essere Soci tutti coloro (persone fisiche o ODV; potranno inoltre essere soci altri Enti del Terzo Settore o Enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV socie, ai sensi dell'art. 32 c. 2 CTS) che ne condividono lo spirito e le finalità e si impegnano per la loro attuazione. I soci partecipano alla vita dell'Associazione e all'Assemblea con diritto di voto. La sottoscrizione della domanda di associazione implica l'accettazione incondizionata delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.

5. L'adesione in qualità di volontari può non essere a tempo indeterminato e non comporta altro obbligo che quello di operare nel pieno rispetto dei dettati Statutari e perseguire l'adempimento degli obiettivi prefissati.

6. È fatto obbligo all'Associazione di ottemperare a quanto previsto all'articolo 3 comma 6. I volontari che svolgono attività di volontariato sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

7. L'ammissione in qualità di volontari avviene, senza alcuna discriminazione, presentando la documentazione relativa alla domanda di ammissione supportata dalla firma di un Socio e conseguente alla delibera del Direttivo.

8. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, e deve essere coerente con le finalità perseguite e con l'attività generale svolta. L'ammissione viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. La richiesta di ammissione di altre ODV o altri Enti del Terzo Settore o Enti senza scopo di lucro, nei limiti previsti al precedente art. 5, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso.

2. Possono essere soci dell'ODV i cittadini italiani e stranieri presentati da almeno 3 soci e che, a giudizio del Consiglio Direttivo a cui presenteranno domanda di associazione, rispondano a requisiti tali da cui dedurre l'inequivocabile volontà di testimoniare la solidarietà sociale, la carità e la promozione umana.

3. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. L'assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione (art. 23 comma 3 del CTS).

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di Socio si perde per morosità, per decesso, per esclusione e per recesso. Nel dettaglio la qualifica di socio può venir meno:

a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo dell'OD. Per le associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica la dichiarazione di recesso deve essere comunicata agli amministratori almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

b) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata in conseguenza di:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
- interessi del socio in contrasto con l'Associazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: esercizio di attività commerciali analoghe o assunzione di cariche direttive in Associazioni con scopo analogo);
- comportamento in contrasto con il codice etico o con le norme statutarie o coi regolamenti dell'Associazione;
- morosità in seguito al mancato pagamento della quota annuale

per due anni consecutivi trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;

c) decesso.

6. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. Ogni associato, purchè iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

In modo particolare:

a) i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni ed avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;

b) i soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- ad operare nell'interesse dell'ODV e per la realizzazione dei suoi scopi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita. La quota associativa è intrasmissibile e non

rivalutabile ed in nessun caso può essere restituita. L'importo delle quote che dovranno versare i soci è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo. Il termine ultimo per il versamento della quota sociale è il 31 marzo di ogni anno, salvo deroghe decise dal Consiglio Direttivo. Le quote associative non possono essere trasmesse a terzi, né per atto tra vivi, né mortis causa.

2. Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano con la stessa rapporti di contenuto patrimoniale.

Art. 8

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) l'Organo per la Revisione Legale dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
3. Ciascun associato può rappresentare con deleghe scritte sino ad un massimo di due Associati dell'associazione.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/4 (un quarto) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto

nei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente..

10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, fusione, scissione, trasformazione o per la proroga dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

11. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, se obbligatorio per legge.

12. L'Assemblea Straordinaria si riunisce ogni qualvolta lo decida il Consiglio Direttivo o almeno la metà dei Soci ne faccia domanda.

13. Ogni socio iscritto da almeno tre mesi nel libro degli Associati ed in regola con il versamento della quota associativa ha diritto di voto. In caso di conflitto di interessi si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile.

14. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (audioconferenza - videoconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione e può deliberare solo se è presente almeno la metà dei soci anche per delega, avente diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità degli amministratori, gli stessi non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi

dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e, quando obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale, oltre che la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del D.lgs 117/2017;
- b. discute ed approva i programmi di attività, stabilisce le linee di indirizzo dell'associazione;
- c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV, se previsto dalle norme vigenti;
- e. nomina e revoca l'organo di controllo se previsto dalle norme vigenti;
- f. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri se previsto dalle norme vigenti;
- g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h. approva a maggioranza l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e il regolamento redatto dal Consiglio Direttivo contenente norme per l'attuazione del presente Statuto;
- i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- j. approva gli eventuali regolamenti associativi e le loro variazioni;
- k. ratifica la quota associativa e sugli eventuali contributi straordinari;
- l. decide deliberando nel merito dei ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa;
- p. determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'articolo 3 comma 4 del presente statuto;
- q. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
- r. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali

attività diverse ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9. L'Assemblea è legittimamente costituita se vi partecipano almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Per deliberare lo scioglimento e/o una parziale devoluzione onerosa del patrimonio immobiliare dell'ODV con una conseguente dismissione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e si opera secondo le modalità previste dall'art. 18.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Allo stesso modo delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera lo scioglimento; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.12

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo promuove la vita associativa, è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, ne attua i mandati e le decisioni ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 11 consiglieri per scelta discrezionale dell'Assemblea che procede alla nomina. I consiglieri sono scelti tra i soci ovvero indicati, tra i propri associati, dalle Organizzazioni di volontariato associate e restano in carica quattro anni e sono rieleggibili; l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti entro comunque un limite massimo di due mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente e tempo per tempo il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo. Un consigliere può richiedere una sospensione temporanea della sua carica per giustificati motivi per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente,

il Tesoriere, il Segretario e i responsabili delle relazioni esterne e del marketing/comunicazione. Nomina altresì i responsabili delle aree di attività o servizi. Tutti i responsabili delle aree di attività operano sulla base delle deleghe, procedure e regolamenti definiti dal Direttivo.

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga del singolo consigliere senza che decada l'intero Consiglio Direttivo eleggendo, vista anche la proposta del Consiglio Direttivo, il candidato mediante elezione a maggioranza assoluta.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci e secondo le modalità stabilite dall'art. 3 comma 4.

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea, potrà proporre all'Assemblea un Regolamento contenente norme attuative dello Statuto ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea. Compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano di competenza dell'assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missioni ai sensi dell'art.13 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.; redige e presenta all'assemblea le linee programmatiche e strategiche;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e. definisce l'ammontare delle quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali atti-

vità diverse ai sensi dell'art.3 comma 4 del presente Statuto;
g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti. Valuta periodicamente lo stato dei progetti e delle attività dell'associazione. Delibera sulla proposta di nuovi progetti;
h. ha facoltà di istituire sezioni distaccate dell'ODV autonome dall'ODV stessa dandone informativa all'Assemblea nella prima occasione utile.

i. ha facoltà di nominare procuratori o delegati specifici dandone informativa all'Assemblea nella prima occasione utile. Inoltre su proposta del Presidente ha facoltà di concedere deleghe bancarie a soci membri in carica del Consiglio Direttivo prevedendo specifici limiti alla delega;

l. ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è valido se convocato dal Presidente e avrà cadenza minima semestrale e/o tutte le volte nelle quali ci sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei componenti. E' necessaria la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (audioconferenza - videoconferenza), a condizione che: il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 48 (quarantotto) ore di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione devono essere trascritti nel libro del

verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura del Consiglio medesimo.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore".

Art. 13

Presidente e Tesoriere

1. Il Presidente rappresenta l'associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno unitamente al Vice Presidente e alle altre cariche previste all'art. 12 comma 3. Il vice presidente nominato, con firma libera e disgiunta, potrà sostituire il Presidente in caso di suo impedimento svolgendo tutte le sue funzioni, salvo le eventuali limitazioni dei poteri che il Consiglio Direttivo potrà stabilire all'atto della nomina.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; coordina e gestisce i responsabili delle aree operative; ha la facoltà di aprire i conti correnti per conto dell'ODV; effettuare qualsiasi operazione bancaria; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo ed adotta provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro applicazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

4. Al Tesoriere spetta il controllo della tenuta della contabilità, dell'esposizione finanziaria, relazionandosi con il Presidente e con l'Organo di Controllo e con il Revisore Legale se nominati. Il Tesoriere risponde al Consiglio Direttivo della corrispondenza della Amministrazione e destinazione dei fondi alle direttive del Consiglio Direttivo.

Art. 14

Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30

del Codice, laddove ciò sia richiesto dalla Legge o qualora ne ravvisi la necessità per libera determinazione. I componenti dell'organo di controllo devono essere in possesso dei requisiti di Legge.

2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile e la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e sempre che i suoi componenti siano iscritti nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS e s.m.i., ed attesta con la nota integrativa che il bilancio sociale, ove previsto per legge o ritenuto opportuno, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro). Devono redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

Art. 15

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice, laddove ciò sia richiesto per Legge o qualora ne ravvisi la necessità e per libera determinazione, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere collegiale o anche monocratico, composto da una persona fisica oppure da una società di revisione legale, o un collegio, iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di Controllo siano iscritti al Registro dei Revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di Revisori Legali dei Conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un diverso soggetto a ciò incaricato.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori conta-

bili i membri in carica del Consiglio Direttivo, nè parenti degli stessi.

3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rinominato fino a 2 (due) volte consecutive.

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16

Il Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Proviviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo e non sono parenti dei membri del Consiglio Direttivo in carica. I Proviviri durano in carica n. 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per n. 2 (due) volte consecutive.

3. Il Collegio dei Proviviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

4. Il Collegio dei Proviviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

5. Le riunioni del Collegio dei Proviviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 17

Libri sociali

1. E' obbligatorio la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
- i libri di eventuali altri organi sociali se previsti,
- il registro dei Volontari (obbligatorio).

Art. 18

Scioglimento o parziale devoluzione

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017.

2. In caso di scioglimento ovvero estinzione dell'Associazione il patrimonio, secondo le disposizioni statutarie, dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore nel rispetto delle modalità di uso del patrimonio stesso previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Per contro, al di fuori delle ipotesi di scioglimento, in caso di parziale devoluzione del patrimonio dell'ODV, ad altro ente operante in analogo settore ed avente le stesse caratteristiche giuridiche, lo stesso può essere devoluto esclusivamente a titolo oneroso secondo quanto previsto nell'art. 3 al punto 2.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 19

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del DPR 361/2000 e del D.lgs 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

2. Tutti gli adempimenti e le previsioni di cui al presente Statuto legate all'iscrizione al Registro Unico nazionale del terzo settore o da questa dipendenti, che risultino essere incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione all'operatività del registro medesimo, e prima di tale termine non avranno alcun effetto. Sino a tale momento, ogni rinvio o riferimento esplicito od implicito, presente nello Statuto, alla normativa del Terzo Settore così come stabilita dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i. è privo di efficacia se incompatibile con la normativa in vigore. In tal caso l'efficacia dei sopracitati riferimenti decorrerà dalla data di iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In originle firmati:

Antonio POVERO

CAUCCI Luigino

Maria Cristina DE CESARE Notaio

Certifico io sottoscritta dottoressa Maria Cristina DE CESARE, Notaio in Torino, con studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 74, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22.1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card notarile, certificato n. 25044, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del CAD la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

Torino, li 24 marzo 2025